

Prot. n. L53/RNS  
Bologna, 15 maggio 2017

**Oggetto:**  
*Lavoratori extracomunitari: ultimi provvedimenti normativi.*

#### *Sommario*

*Ancora una volta "l'emergenza extracomunitari" ha indotto il Legislatore italiano a rivedere alcune norme in materia ed, altresì, dare attuazione alla eventuale denuncia nei confronti del datore di lavoro che assume illegalmente lavoratori stranieri.*

#### **Premessa**

Il tema del controllo e della repressione del fenomeno migratorio in Italia ha assunto, negli ultimi mesi, una importanza estremamente rilevante a cui, il Legislatore italiano, ha fatto fronte con alcuni particolari provvedimenti legislativi.

In particolare ci si riferisce alla **Legge 13 aprile 2017, n. 46** (conversione in Legge del "c.d. Decreto Minniti" – G.U. n. 40 del 17 febbraio 2017) che ha apportato, fra l'altro, alcune novità allo stesso T.U. sull'immigrazione, ed al **Decreto 10 febbraio 2017** (G.U. n. 93 del 21 aprile 2017), inerente le responsabilità del datore di lavoro in caso di assunzione illegale di un lavoratore straniero.

#### **Legge 13 aprile 2017, n. 46**

La citata Legge, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 18 aprile 2017, ha provveduto alla conversione del *Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13*, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, ed è entrata in vigore 19 aprile u.s.

I primi articoli ridisegnano una nuova struttura organizzativa, istituita presso ogni singolo Tribunale, in cui sezioni specializzate avranno competenza, fra l'altro:

- a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
- b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza, per i procedimenti di convalida dei provvedimenti del questore;
- c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;
- d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria;
- e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare;
- f) per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.



Con i successivi articoli, vengono, poi, apportate modifiche:

- a) al Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - *Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato,*
- b) al Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 - *Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69,*
- c) al Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,*
- d) al Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*

Gli **artt. 9, 15, 17 e 18**, in particolare, introducono nuove modifiche al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* - in materia di **permesso per motivi umanitari**, di **protezione internazionale**, di **rifiuto di ingresso** e **per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità** sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare.

Con **l'art. 19**, inoltre, cambia la denominazione del “*Centro di identificazione ed espulsione*” di cui all'art. 14 del citato Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; quest'ultima, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, con la nuova denominazione di “*Centro di permanenza per i rimpatri*”.

Le disposizioni sinteticamente richiamate attengono a profili essenzialmente procedurali ma, al contempo come segnalato, hanno apportato, ancora una volta, modifiche al **T.U. sull'immigrazione**; viste le sue rilevanti e numerose variazioni subite negli anni, si reputa opportuno allegare alla presente Circolare, al fine di una sua esatta conoscenza, il relativo **testo vigente alla data odierna (allegato 1)**.

#### **Decreto 10 febbraio 2017**

L'Art. 1, co. 3 <sup>(1)</sup>, del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, attuativo della Direttiva 2009/52/CE (**allegato 2**), ha previsto che, con Decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano fissate le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della citata Direttiva, ovvero informazioni in ordine ai loro diritti prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio.

Il citato Decreto (**allegato 3**), emanato (*con qualche ritardo...*) dai sopra citati Ministeri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017.

In particolare, tale atto precisa che **il datore di lavoro è responsabile nei confronti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare, del pagamento di:**

- a) **ogni retribuzione arretrata**; il livello di remunerazione concordato è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attività svolta per il livello e le mansioni indicate, che

<sup>1</sup> **Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

...omissis

3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.



non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale <sup>(2)</sup> per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'I.n.p.s., ai sensi della Legge 7 dicembre 1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;

- b) **un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali** che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.

In allegato al Decreto è stato, inoltre,  **predisposto un modello che contiene le informazioni di cui sopra per i lavoratori assunti illegalmente e le indicazioni sulle modalità per presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro.**

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

- 1) **Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - T.U. sull'immigrazione**
- 2) **Direttiva 2009/52/CE**
- 3) **Decreto 10 febbraio 2017**

<sup>2</sup> Per l'anno 2017 pari ad un importo annuo di €. 5.824,91.